

COMUNE DI NOALE  
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA  
30033 Piazza Castello, 18



Sede Municipale  
Tel. 041/5897211  
Pec: comune.noale.ve@legalmail.it

**ORIGINALE**

**DETERMINA RAGIONERIA**  
**Ufficio: PERSONALE**

**DETERMINAZIONE N. 8**  
**del 05-01-2022**

**Oggetto: ART. 67 CCNL 21.05.2018 DISCIPLINA DELLE RISORSE  
DECENTRATE. COSTITUZIONE FONDO 2022.**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

PREMESSO che:

- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 47 del 30 novembre 2021 ha approvato il D.U.P. 2022-2024;
- il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 53 del 21 dicembre 2021 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 con i relativi allegati;

VISTI gli indirizzi di spesa e gli obiettivi gestionali affidati all'area a valere sugli stanziamenti assegnati nei capitoli PEG così come approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 23 dicembre 2021;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 26 del 31.07.2020;

PRESO ATTO che, con riferimento alle risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche destinate al personale dipendente dell'Ente nell'anno 2021, l'importo complessivo di € 12.079,26 (più oneri e IRAP) è stato oggetto di totale liquidazione e pagamento, suddiviso così come segue:

- determinazione n. 224 del 10.04.2021 - personale servizi amministrativi e finanziari - € 563,05 (più oneri e IRAP);
- atto di liquidazione n. 346 del 16.04.2021 - personale servizi lavori pubblici e manutenzioni - € 861,88 (più oneri e IRAP);
- atto di liquidazione n. 347 del 16.04.2021 - personale servizi lavori pubblici e manutenzioni - € 670,19 (più oneri e IRAP);
- con atto di liquidazione n. 403 del 07.05.2021 - personale servizi lavori pubblici e manutenzioni - € 1.460,03 (più oneri e IRAP);
- atto di liquidazione n. 404 del 07.05.2021 - personale servizi lavori pubblici e manutenzioni - € 1.994,44 (più oneri e IRAP);
- determinazione n. 547 del 27.08.2021 - personale servizi amministrativi e finanziari - € 490,43 (più oneri e IRAP);

- atto di liquidazione n. 705 del 23.08.2021 - personale servizi alla persona - € 1.347,43 (più oneri e IRAP);
- atto di liquidazione n. 706 del 24.08.2021 - personale servizi alla persona - € 898,31 (più oneri e IRAP);
- atto di liquidazione n. 711 del 24.08.2021 - personale servizi alla persona - € 310,01 (più oneri e IRAP);
- atto di liquidazione n. 993 del 06.12.2021 - personale servizi alla persona - € 156,74 (più oneri e IRAP);
- atto di liquidazione n. 980 del 30.11.2021 - personale servizi alla persona - € 336,85 (più oneri e IRAP);
- atto di liquidazione n. 1016 del 09.12.2021 - personale servizi lavori pubblici e manutenzioni - € 2.989,90 (più oneri e IRAP);

OSSERVATO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del nuovo CCNL del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTO l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite anno 2016;

VISTO l'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, nonché il decreto attuativo del 17.03.2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27.04.2020;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 44 del 29.01.2021 con la quale è stato costituito il fondo risorse decentrate, personale non dirigente, anno 2021;
- la determinazione n. 87 del 15.02.2021 con la quale è stata approvata la devoluzione dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 (previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo) al finanziamento del fondo risorse decentrate – personale non dirigente – anno 2021, in deroga ai tetti imposti dalla legge al salario accessorio ex art. 1, comma 870, Legge 30.12.2020, n. 178;
- la determinazione n. 231 del 12.04.2021 con la quale è stata approvata la devoluzione dei risparmi derivanti dalla straordinaria riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative al finanziamento del fondo risorse decentrate ai sensi del combinato disposto art. 15, comma 7, art. 5, comma 2, art. 67, comma 3, lett. h) CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 ;
- la determinazione n. 822 del 30.12.2021 di ricognizione delle risorse decentrate per l'anno 2021;

RITENUTO di procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 nel rispetto delle vigenti regole normative contrattuali sopra citate;

OSSERVATO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.06.2021 sono stati assunti gli effetti delle vigenti disposizioni normative ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 18.11.2021 è stata effettuata la ricognizione annuale delle eccedenze di personale e relativa approvazione del P.F.P. triennio 2022-2024;
- con parere datato 04 novembre 2021 il Collegio di revisione ha accertato che l'aggiornamento del suddetto piano rispetta i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale, determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e che in conseguenza delle assunzioni previste nel programma risulta garantito l'equilibrio pluriennale di bilancio, esprimendo giudizio favorevole ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020;

DATO ATTO che in virtù delle vigenti regole contrattuali:

- a decorrere dall'anno 2018 il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004 relative all'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 21.05.2018);

- nell'importo consolidato di cui sopra confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22.01.2004 pari allo 0,20% del monte salari 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- a decorrere dalla costituzione del fondo per l'anno 2018 le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative del'Ente sono escluse per un importo complessivo pari ad €. 41.045,00;
- le risorse stabili sono incrementate a decorrere dall'anno 2018 per un importo complessivo di €. 4.492,80 ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21.05.2018;
- le risorse stabili sono incrementate a decorrere dall'anno 2019 per un importo complessivo di €. 6.164,60 ex art. 67, comma 2, lett. b), CCNL 21.05.2018;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate – anno 2022, così come definito con la presente determinazione, consente inoltre rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale definiti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;

RICHIAMATO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

#### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 come da prospetto allegato dando atto del rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;
3. DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo per l'anno 2022, come operata con il presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
4. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2022-2024 afferenti la spesa del personale;
5. DI DARE ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale, fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO EURO
Progressioni economiche orizzontali	103.074,78
Indennità di comparto ( <i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004</i> )	26.180,09
Retribuzione posizioni organizzative ( <i>retribuzione di posizione e</i>	41.045,00
Fondo per riclassificazione del personale ( <i>art. 7, co. 7 CCNL</i>	

7. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio finanziario nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del d.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario successivo, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulti esigibile;
8. DI COMUNICARE, per dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999;
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000
10. DI PRENDERE ATTO del disposto del D.Lgs. 118/2011 il quale impone che al momento dell'adozione di un provvedimento di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, nonché il momento di esigibilità della stessa, si attesta che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso del presente esercizio;
11. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa* ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Funzionario Responsabile

Arrighi Fabio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa